



COMUNE DI LIMANA

ORDINANZA

N. 52	OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - CHIUSURA TRATTO STRADALE DI VIA VALMOREL PER ESECUZIONE LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE A SEGUITO CEDIMENTO - U.M.V.B.
Data: 19/06/2024	
	AREA: Polizia Locale

IL RESPONSABILE

VISTA la richiesta assunta in data 17/06/2024 al prot. n. 6385, sottoscritta dal Responsabile dell'Area Manutenzione Territorio dell'Unione Montana Val Belluna, intesa ad ottenere la chiusura totale della strada comunale Dussoi-Valmorel nei pressi della località Monte Galat, dal 19/06/2024 al 10/07/2024, al fine di dar corso all'esecuzione dei lavori di ripristino della sede stradale approvati con Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 24/04/2024;

CONSIDERATO che, per assicurare il corretto svolgimento dei suddetti lavori, è necessario disporre l'adozione di provvedimenti intesi a disciplinare la circolazione veicolare;

VISTO l'art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285;

VISTO il Decreto Sindacale n° 2 del 19.02.2024;

ORDINA

LA CHIUSURA DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA "DUSSOI-VALMOREL" NEL TRATTO STRADALE CHE COLLEGA LA FRAZIONI DI NAVENZE E VALMOREL IN PROSSIMITÀ DEL CIVICO N. 47 DI VIA VALMOREL, CON L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO DAL GIORNO 19 GIUGNO 2024 AL GIORNO 10 LUGLIO 2024;

La presente ordinanza dovrà essere portata a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione dei segnali stradali prescritti dal "Nuovo Codice della Strada".

I funzionari ed Agenti di cui all'art. 12 del D.L. 30.04.1992, n.285 sono incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza e sono altresì autorizzati ad adottare di propria iniziativa, quando siano necessari ed opportuni, eventuali provvedimenti di deroga, tenuto conto di particolari esigenze della circolazione stradale in relazione allo stato della viabilità, al volume del traffico e ad ogni altro pregiudizievole fenomeno.

COMUNICA CHE



COMUNE DI LIMANA

A) ai sensi dell'art. 3, comma IV della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 del D. P. R. n. 495/1992;
- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli artt. 19 e 41 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199;

B) ai sensi dell'art.5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss. mm. ed ii. il responsabile del procedimento amministrativo è il Sig. MARCON Tiziano e che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti presso l'Ufficio di Polizia Locale ubicato in via Roma 90, Limana.

In riferimento alla suesposta ordinanza, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, dando atto della completa istruttoria ai sensi ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale per la disciplina del sistema dei controlli interni.

Limana, 19/06/2024

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 bis, comma 4 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 8

IL RESPONSABILE

Marcon Tiziano

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)